

Disciplinare Z.T.L. e attivazione varchi elettronici

Centro Storico Montefalco

Art. 1

Finalità

1. Il presente atto disciplina il rilascio delle autorizzazioni al transito e alla sosta nella Z.T.L. del Centro Storico di Montefalco ai sensi dell'art. 7 c. 9° del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285, della Deliberazione di G.C. n.53 del 22.02.2000 di approvazione del Piano Traffico per il Centro Storico di Montefalco e ss.mm.ii..

Art. 2

Residenti e Titolari d'immobile destinati alla civile abitazione

1. Ai residenti anagrafici con dimora abituale nel Centro Storico e a coloro che sono proprietari di immobili destinati a civile abitazione, vengono rilasciate autorizzazioni di:
 - a. transito e sosta se sprovvisti di aree e spazi o locali privati da destinare alla sosta, al parcheggio o al ricovero dei propri veicoli;
 - b. di solo transito con l'indicazione del percorso più breve se provvisti di aree e spazi o locali privati da destinare alla sosta, al parcheggio o al ricovero dei propri veicoli;
2. A coloro che detengono a vario titolo la disponibilità di spazi o locali privati da destinare alla sosta, al parcheggio o al ricovero dei propri veicoli, pur non essendo residenti, viene rilasciato il permesso di solo transito con l'indicazione del percorso più breve;
3. Il transito e la relativa "sosta" sono consentiti, ognuno nella propria zona di appartenenza "A o B o C o D", secondo la disciplina vigente e le prescrizioni impartite nell'autorizzazione. Durante l'orario di vigenza della Z.T.L. i residenti con autorizzazione di transito e tutti gli aventi titolo ai sensi del comma 2 devono transitare esclusivamente attraverso il varco o i varchi indicati nell'autorizzazione;
4. Ai residenti e/o autorizzati delle zone A-B-C-D, possono essere rilasciati permessi per la sosta dei propri veicoli, senza limitazioni, nelle aree di parcheggio a pagamento individuate con la delibera di Giunta Comunale n. 85 del 20.05.2022 e ss.mm.ii., a fronte del pagamento di un abbonamento annuale o mensile;
5. Il rilascio delle autorizzazioni permanenti e la gestione dei permessi per il transito e/o la sosta dei veicoli degli aventi diritto è a cura della Polizia Locale; le richieste devono essere presentate, con marca da bollo, dagli intestatari delle schede famiglia; le autorizzazioni, dotate di bollino antifalsificazione, hanno un numero cronologico per ogni zona (A-B-C-D), sono personali, ma è possibile apportare modifiche in caso di variazione nel tempo delle targhe; i dati contenuti nelle autorizzazioni sono riportati in maniera sintetica in un permesso cartaceo plastificato contenente le seguenti informazioni:
 - lato anteriore: numero autorizzazione – zona di appartenenza – bollino antifalsificazione – numero di targa (o targhe se si posseggono più veicoli)
 - lato posteriore: nome, cognome e residenza del titolare – vie in cui è possibile la sosta – vie di accesso e di uscita
6. Il transito dei suddetti veicoli dovrà avvenire comunque a velocità ridotta adottando tutte le cautele necessarie; la sosta dovrà avvenire nel rispetto delle norme del vigente Codice della Strada e delle singole regolamentazioni;
7. Il transito dei velocipedi e dei velocipedi a pedalata assistita è consentito nella Z.T.L., nelle zone A-B-C-D, anche ai non residenti.
8. I residenti, richiedenti il permesso permanente di transito/sosta che non sono intestatari del veicolo che si trova comunque nella disponibilità dei suddetti, possono ottenere l'autorizzazione nel caso di comodato. Qualora l'intestatario della Carta di Circolazione conceda in comodato l'utilizzo del proprio veicolo al richiedente il permesso, il comodatario ha l'obbligo di darne comunicazione alla competente Motorizzazione (Intestazione

temporanea ai sensi dell'art. 94 comma 4-bis del Codice della Strada). Sono esclusi da tale obbligo i componenti del nucleo familiare anagrafico purché conviventi.

Art. 3

Orari Zona a Traffico Limitato

Gli orari di vigenza della Zona a Traffico Limitato sono stabiliti dalla Giunta Comunale con apposito atto.

Art. 4

Agenti e rappresentanti di commercio

1. Agli agenti e rappresentanti di commercio, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio, che trasportano campionari, ai rappresentanti di preziosi ed in possesso della autorizzazione del Questore, nonché ai titolari di attività all'ingrosso di preziosi, può essere concesso un permesso di transito e sosta, con validità oraria che sarà rilasciato dalla Polizia Locale, previa presentazione della carta di circolazione e certificato della Camera di Commercio o tesserino di rappresentante; inoltre i rappresentanti di preziosi oltre al certificato della Camera di commercio devono esibire anche l'autorizzazione del Questore (R.D. 18/06/1931 n. 773 art. 127 come modificato dal D.Lgs. del 31/03/1998 n. 112 art. 16).

Art. 5

Artigiani e imprese

1. Gli artigiani o ditte con sede fuori della Z.T.L., che trasportano materiale necessario per i lavori da eseguire, con veicolo destinato a trasporto di cose, o che effettuano la manutenzione di impianti di vario genere, all'interno della stessa, sono autorizzati a circolare e sostare all'interno della Z.T.L. e nelle vie o Piazze riservate agli autorizzati (A-B-C-D). L'autorizzazione può essere richiesta con validità giornaliera, mensile e/o permanente;
2. L'autorizzazione può essere rilasciata per ogni artigiano o ditta, in numero di una, a titolo gratuito.

Art. 6

Trasporto valori

1. Agli Istituti di Credito, è concesso un permesso di transito per ogni veicolo di proprietà, a titolo gratuito;
2. Alle Imprese di trasporto valori o Istituti di Credito che necessitano di trasportare valori è concesso un permesso di transito e sosta, per il carico e scarico, nel caso si utilizzino veicoli adibiti a trasporto valori, in numero di uno per ogni veicolo, a titolo gratuito.

Art. 7

Medici

1. Ai sensi del comma 4 dell'art. 7, del Codice della Strada, ai Medici, convenzionati e facenti parte della ASL locale del Comprensorio, è concesso un permesso per circolare con i veicoli a loro disposizione nei pressi del rispettivo ambulatorio (ove possibile), negli orari di apertura dello stesso e/o per effettuare le visite domiciliari presso i pazienti residenti all'interno della Z.T.L. e/o vie chiuse al transito, a titolo gratuito;
2. Il permesso di cui al comma 1 è concesso anche ai Medici non convenzionati, comunque autorizzati dalla ASL ad espletare attività extramoenia che, nell'esercizio della propria branca specialistica, debbono effettuare visite di urgenza;
3. Ai medici generici e pediatri, convenzionati tutti facenti parte della ASL del comprensorio locale, nonché ai medici specialisti di cui al comma 2, in visita domiciliare, è concessa la possibilità di poter circolare e sostare nei pressi dell'abitazione del paziente (ove possibile), per un periodo massimo di un'ora, esponendo, all'interno del parabrezza del veicolo, relativo permesso, unitamente all'indicazione dell'ora di arrivo;

4. Ai possessori di permessi “medico in servizio”, è consentita la sosta prolungata nel tempo, nei parcheggi regolamentati con disco orario e nei parcheggi a pagamento senza alcun onere, dal lunedì al venerdì, sabato e festivi esclusi;
5. Le richieste devono essere presentate in carta legale allegando autocertificazione, comprovante la convenzione, per quelli facenti parte della ASL, e autocertificazione comprovante la possibilità di effettuare interventi d'urgenza nell'ambito della propria branca specialistica, per i Medici di cui al comma 2.

Art. 8

Carico e scarico

1. Il carico e lo scarico delle merci devono avvenire di norma negli orari di apertura della Z.T.L. In casi eccezionali, sono rilasciati permessi per le zone chiuse al traffico, a titolo gratuito;
2. Possono essere rilasciati permessi con validità massima di gg. 30 direttamente dal Comando P.L., nella Z.T.L. e nelle zone interdette alla circolazione, solo per operazioni di carico e scarico durante gli orari lavorativi, alle ditte interessate al trasporto di materiali necessari per lavori edili, idraulici e qualsiasi altra lavorazione;
3. Possono essere rilasciati permessi orari e/o giornalieri, presso l'Ufficio di P.L. per i casi di cui al comma 2;
4. Nelle Vie e/o Piazze dove insiste il divieto di sosta, è necessaria una richiesta, anche via e-mail, per il rilascio di un provvedimento autorizzatorio (permesso) per effettuare le operazioni di carico e scarico per traslochi (solo veicolo), scarico calcestruzzo con autobotti;
5. Gli addetti al traffico in servizio sono autorizzati a rilasciare permessi di transito e sosta per periodi non superiori al loro turno di servizio, in casi di necessità di cui al comma 2;
6. Alle ditte soggette ad autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, interessate a lavori edili e/o altre attività ad essi complementari, il permesso di transito dei veicoli addetti al trasporto materiali potrà essere inserito nella stessa ordinanza che disciplina il traffico relativamente all'installazione del cantiere;
7. La durata massima della sosta, per effettuare le operazioni di carico e scarico, è di 30 minuti salvo diverso orario trascritto sul permesso e che dovrà essere indicato con apposito disco orario esposto all'interno del parabrezza del veicolo;
8. I possessori di permesso di carico e scarico permanente e/o temporaneo sono autorizzati a transitare nella Z.T.L. nelle vie e/o Piazze interdette alla circolazione debitamente trascritte sul permesso stesso per raggiungere mediante il percorso più breve l'area di destinazione.

Art. 9

Pubblico interesse

1. I veicoli di proprietà della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici, regolarmente contrassegnati, sono autorizzati a circolare e sostare nella Z.T.L. e nelle zone (A-B-C-D). Le Amministrazioni dovranno comunicare le targhe dei veicoli da autorizzare al transito dei varchi della Z.T.L.;
2. Sono autorizzati a circolare e sostare nella Z.T.L., senza rilascio di alcun contrassegno i veicoli di: Taxi, Veicoli a noleggio da rimessa con conducente, veicoli appartenenti alla Polizia Giudiziaria con targa di copertura civile;
3. Per i veicoli di proprietà di Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria, sono rilasciati permessi di transito e sosta secondo le richieste avanzate dai rispettivi Comandi;
4. Per i veicoli di proprietà del Sindaco e degli Assessori Comunali, è consentito il transito e la sosta in tutte le aree nelle immediate vicinanze del luogo della seduta ad esclusione degli spazi riservati ai residenti, art. 2 comma 4), per l'espletamento delle proprie attività istituzionali;
5. Ai veicoli utilizzati per il "PRONTO INTERVENTO" e per il “PRONTO SOCCORSO”, per quelli di pubblica utilità nell'espletamento dei propri servizi (ENEL, VUS, TIM, ASL,

PP.TT., ecc.)”, regolarmente contrassegnati, è consentito il transito e la sosta, per il tempo strettamente necessario, nella Z.T.L., e/o vie e piazze riservate ai residenti, senza alcuna formalità. Le Amministrazioni e le società interessate, dovranno comunicare le targhe dei veicoli da accreditare al transito dei varchi della Z.T.L..

Art. 10

Invalidi e portatori di handicap

1. I permessi riservati agli invalidi sono disciplinati e regolamentati dal Codice della Strada;
2. È inoltre consentita la sosta a titolo gratuito dei veicoli a servizio degli invalidi e portatori di handicap nelle aree di sosta a pagamento;
3. Nel caso di accesso alla Z.T.L. controllata elettronicamente, il titolare di un permesso invalidi residente nel Comune di Montefalco dovrà comunicare una sola volta la targa dei veicoli al suo servizio (max. due) in modo che sia inserita nel sistema, utilizzando l'apposito modello predisposto (art.13 del presente disciplinare);
4. Nel caso di accesso alla Z.T.L. controllata elettronicamente, il titolare di un permesso invalidi residente in uno dei Comuni limitrofi, dovrà comunicare una sola volta la targa del veicolo al suo servizio in modo che sia inserita nel sistema, utilizzando l'apposito modello predisposto (art.13 del presente disciplinare);
5. Nel caso di accesso alla Z.T.L. controllata elettronicamente da parte di titolare di un permesso invalidi residente in altri Comuni, o nel caso di disabili di cui ai precedenti commi 3 e 4 che eccezionalmente utilizzano al loro servizio un veicolo diverso da quello per il quale è già stata comunicata la targa, sussiste l'obbligo per gli stessi di comunicare preventivamente al transito o entro le 72 ore successive tramite la mail: varchi@comunemontefalco.it o recandosi direttamente al Comando di Polizia Locale nei giorni feriali in orario d'ufficio 08.00-19.30, allegando o esibendo il permesso invalidi, la carta di circolazione del veicolo e la patente di guida del conducente utilizzando l'apposito modello predisposto (art. 13 del presente disciplinare).

Art. 11

Veicoli diretti agli alberghi

1. I clienti degli alberghi (o attività ricettive extralberghiere) ubicate all'interno della Z.T.L. sono autorizzati al transito esclusivamente per raggiungere ed allontanarsi dagli stessi. Detti veicoli durante il transito devono esporre, all'interno del parabrezza, apposito permesso rilasciato dalle direzioni delle rispettive attività ricettive che riporti chiaramente il giorno e la fascia oraria di transito consentita (ogni attività ricettiva situata all'interno della Z.T.L. è autorizzata alla predisposizione e al rilascio dei permessi ai propri clienti, sulla base del facsimile fornito dal Comando di P.L.). Gli alberghi interessati dovranno comunicare di volta in volta al Comando di Polizia Locale i numeri di targa da inserire nel database dei veicoli autorizzati al transito e dovranno munirsi di apposito registro, per annotare intestatario e targa del veicolo, a disposizione degli organi di controllo per eventuali verifiche in caso di accertati abusi.
2. I conducenti dei veicoli diretti presso le attività ricettive ubicate all'interno della Z.T.L. ai fini del relativo accreditamento della targa, possono preventivamente effettuare le comunicazioni al Comando di Polizia Locale inviando una mail all'indirizzo varchi@comunemontefalco.it o direttamente al Comando di P.L. nei giorni feriali, in orario d'ufficio 08.00 – 19.30, comunicando gli estremi della targa del veicolo, della carta di circolazione, le generalità e gli estremi della patente di guida del conducente;
3. Qualora non sia stata effettuata la preventiva comunicazione ai sensi del precedente comma, è data facoltà ai gestori delle attività ricettive di comunicare al Comando di Polizia Locale, secondo le medesime modalità di cui al comma precedente, entro 72 ore, le targhe dei veicoli dei clienti alloggiati presso le proprie strutture che dovranno in ogni caso risultare registrati nelle relative schede compilate ai sensi delle disposizioni in materia previste dal

TULPS. La comunicazione deve essere effettuata utilizzando l'apposito modello opportunamente predisposto (art. 13 del presente disciplinare)

N.B. I veicoli degli ospiti diretti alle attività ricettive nel Centro Storico non possono comunque circolare all'interno della Z.T.L. dalle ore 12,00 alle ore 16,00 e dalle ore 19,00 alle ore 24,00;

4. In caso si riscontri un abuso da parte del titolare dell'Albergo al rilascio dei suddetti permessi, lo stesso sarà sanzionato ai sensi del punto n. 4 dell'art. 15 del presente regolamento.

Art. 12

Circolazione ciclomotori, quadricicli e motocicli dei residenti

1. I proprietari di ciclomotori, quadricicli e motocicli, residenti nel centro storico, devono inoltrare una comunicazione, tramite l'apposito modulo (art. 13 del presente disciplinare – modello ciclomotori/quadricicli/motocicli) ai fini dell'accreditamento delle relative targhe;
2. I proprietari dei motocicli quadricicli e motocicli, residenti nel Centro Storico, vengono autorizzati al transito nella Z.T.L. e nei varchi a seguito di presentazione della relativa istanza da parte dell'interessato.

Art. 13

Modelli - Permessi - Validità

1. Le autorizzazioni al transito e alla sosta del presente disciplinare sono istruite e predisposte dall'Ufficio di Polizia Locale, secondo i modelli appresso indicati:
 - a) "modello permesso transito e sosta"; (allegato 06)
 - b) "modello rinnovo permesso transito e sosta"; (allegato 07)
 - c) "modello richiesta permesso servizi "; (allegato 08)
 - d) "modello rinnovo permesso servizi"; (allegato 09)
 - e) "modello comunicazione ciclomotori quadricicli motocicli" (allegato 10)
 - f) "modello comunicazione alberghi" (allegato 11)
 - g) "modello comunicazione targa invalidi" (allegato 12)
 - h) "modello comunicazione transito invalidi" (allegato 13)
 - i) "modello richiesta permesso transito residenti-proprietari immobili e titolari attività economiche" (allegato 14)
2. Le autorizzazioni con validità fino a trenta giorni sono rilasciate dal Comandante della Polizia Locale o da personale incaricato;
3. I permessi con validità fino a 24h sono rilasciati dal personale della Polizia Locale in servizio, per tutti i casi previsti nel presente disciplinare oltre che per manifestazioni culturali, sportive, ricreative, religiose, scolastiche, assistenze domiciliari, trasporto di persone per momentanea difficoltà di deambulazione;
4. Tutti gli interessati al rilascio delle autorizzazioni a carattere permanente dovranno farne istanza all'Amministrazione secondo lo schema allegato al presente disciplinare;
5. Salvo quanto già specificatamente previsto dal presente disciplinare possono essere autorizzati in maniera temporanea al transito nella Z.T.L., in base alle esigenze valutate di volta in volta dal Comando di P.L., singole categorie, tramite rilascio di un permesso temporaneo;
6. Possono essere inoltre autorizzati al transito nella Z.T.L., in base alle singole esigenze valutate di volta in volta dal Comando di P.L., i seguenti veicoli:
 - a. veicoli al servizio di personale che svolge assistenza domiciliare a persone anziane, disabili, malate;
 - b. veicoli utilizzati per la celebrazione dei matrimoni, fino ad un massimo di 3, che si svolgono nelle chiese ubicate all'interno della Z.T.L. o nel Palazzo Comunale;
 - c. veicoli utilizzati per la celebrazione di riti funebri e celebrazioni religiose di particolare interesse che si svolgono nelle chiese ubicate all'interno della Z.T.L.;

d. veicoli occasionalmente utilizzati ai fini dell'organizzazione di manifestazioni o eventi vari (per esempio raduni), per il trasporto di merci o altri materiali vari, per operazioni di allestimento, per altre operazioni logistiche.

N.B. I veicoli partecipanti a raduni non possono comunque circolare all'interno della Z.T.L. dalle ore 12,00 alle ore 15,30;

e. Per ottenere il permesso temporaneo, l'interessato deve preventivamente recarsi nei giorni feriali in orario d'ufficio, 08.00 – 19.30 presso il Comando di Polizia Locale, munito della carta di circolazione del veicolo e della patente di guida; in alternativa può presentare richiesta mediante posta elettronica all'indirizzo varchi@comunemontefalco.it;

f. Le autorizzazioni permanenti conservano validità fino a quando non siano mutate le condizioni che ne hanno determinato il rilascio e comunque dovranno essere confermate ogni 3 anni presso l'Ufficio di Polizia Locale, entro il mese di Aprile dell'anno successivo alla scadenza;

g. È consentito il transito all'interno della Z.T.L. e la sosta nell'area individuata anche ai titolari di abbonamento mensile/annuale, fino alla scadenza dell'abbonamento, utilizzando l'accesso presso il varco più vicino all'area di sosta concessa. Alla scadenza dell'abbonamento decade il diritto al transito e alla sosta nella Z.T.L..

Art. 14

Varchi elettronici

1. Il sistema dei varchi elettronici è dotato di telecamere che riprendono le targhe dei veicoli che entrano nella Zona a Traffico Limitato del Centro Storico e trasmettono i dati a una centrale in grado di rilevare le targhe dei veicoli autorizzati all'accesso con relativo permesso, anche a carattere temporaneo, in quanto già accreditati con relativo inserimento in una banca dati.
2. I Varchi elettronici sono composti da:
 - a) Telecamera che rileva il passaggio dei veicoli;
 - b) Corpo illuminante a raggi infrarossi per la lettura dell'immagine della targa;
 - c) Collegamento ad un elaboratore per la comparazione della targa con le liste delle targhe dei veicoli autorizzati.
3. I varchi posizionati sono n. 3:
 - Varco n. 1 Porta S.Agostino – Intersezione tra Viale della Vittoria e Via B.go Garibaldi;
 - Varco n. 2 Porta della Rocca – Largo Sesto Properzio: il varco è posizionato all'ingresso del Centro Storico, all'altezza dell'intersezione con Via Ringhiera Umbra;
 - Varco n. 3 Porta Federico II° – Via Federico II°: il varco è posizionato all'ingresso del Centro Storico, all'altezza dell'intersezione con Via Cavour;
4. L'accreditamento delle targhe dei veicoli riportate nelle autorizzazioni richieste secondo i modelli indicati nell'art. 13 del presente disciplinare è disposto dalla Polizia Locale. I modelli sono visionabili tramite il sito istituzionale dell'Ente;
5. I veicoli che transitano nella Zona a Traffico Limitato del Centro Storico senza autorizzazione, vengono automaticamente rilevati secondo le modalità di cui sopra ai fini del successivo procedimento sanzionatorio previsto dalle norme del Codice della Strada;
6. Il personale incaricato della Polizia Locale svolge le seguenti attività:

- a. conferma i dati o procede ad ulteriori accertamenti individuando eventuali targhe speciali (forze di polizia, forze armate, vigili del fuoco, ecc.) o veicoli autorizzati ai sensi del presente disciplinare e non ancora inseriti nella banca dati dei veicoli accreditati;
- b. verifica eventuale documentazione (autorizzazioni temporanee, veicoli al servizio dei disabili, ecc.);
- c. gestisce il procedimento sanzionatorio secondo le norme del Codice della Strada per l'irrogazione delle sanzioni.

Art. 15

Sanzioni

1. Chiunque, titolare di regolare autorizzazione o permesso per uno dei casi descritti nel presente disciplinare, non provveda tempestivamente a comunicare all'Ufficio permessi la cessazione delle condizioni che ne hanno determinato il rilascio o la modifica di alcuno dei dati relativi al mezzo autorizzato o al titolare entro i termini previsti alla conferma dell'autorizzazione, e/o al rinnovo del permesso entro la scadenza stabilita (aprile anno successivo), è soggetto alla sanzione amministrativa secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 e relativo Regolamento di attuazione (fattispecie prevista come per i casi di mancato rilascio dell'autorizzazione);
2. Chiunque, titolare di autorizzazione e/o permesso ha l'obbligo di esporre lo stesso in modo ben visibile sul veicolo; in mancanza è soggetto alla sanzione amministrativa secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 e relativo Regolamento di Attuazione (fattispecie prevista come per i casi di mancato rilascio dell'autorizzazione);
3. Chiunque effettua la circolazione e/o la sosta al di fuori dei percorsi e/o zone consentite, ovvero la circolazione nell'ambito della Z.T.L. al solo fine di transito, è soggetto alla sanzione amministrativa secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e relativo Regolamento di Attuazione;
4. In caso si riscontri un abuso da parte del titolare dell'Albergo (o attività ricettiva extralberghiera) al rilascio dei permessi, si prevedono le seguenti sanzioni:
 - a. Alla prima infrazione si applica al titolare dell'albergo la sanzione amministrativa di € 50,00;
 - b. Alla seconda e successive infrazioni oltre alla sanzione amministrativa di cui al punto "a", si applica la revoca del diritto al rilascio dei permessi per la durata di trenta giorni;
 - c. In caso di reiterazione nei due anni, è prevista la revoca permanente del diritto al rilascio dei suddetti permessi;

Art. 16

Norma finale

1. Sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari in contrasto con il presente disciplinare.
2. Ogni e qualsiasi modifica della disciplina della circolazione stradale, ivi comprese le istituzioni di nuove e/o diverse Z.T.L. e/o A.P.U., non comporta alcuna modifica al presente disciplinare.

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	1
Art. 2 - Residenti.....	1
Art. 3 – Orari ZTL.....	2
Art. 4 - Agenti e rappresentanti di commercio.....	2
Art. 5 - Artigiani e imprese.....	2
Art. 6 - Trasporto valori.....	2
Art. 7 - Medici.....	2
Art. 8 - Carico e scarico.....	3
Art. 9 - Pubblico interesse.....	3
Art. 10 - Invalidi e portatori di handicap.....	4
Art. 11 - Veicoli diretti agli alberghi.....	4
Art. 12 - Circolazione ciclomotori quadricicli e motocicli dei residenti.....	5
Art. 13 - Modelli – Permessi – Validità.....	5
Art. 14 - Varchi elettronici.....	6
Art. 15 - Sanzioni.....	7
Art. 16 - Norma finale.....	7